



COMUNE DI OCCHIOBELLO
AREA 3 SERVIZI ALLA PERSONA E
COMUNICAZIONE
SERVIZI SOCIALI

Città libera dai pesticidi

DETERMINAZIONE n. 673 del 29/09/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) PER I COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL COMUNE DI STIENTA DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

CIG:

IL RESPONSABILE D'AREA

RICHIAMATO il decreto di conferimento di funzioni emesso dal Sindaco, N. 5 del 31/07/2026, in applicazione dell'articolo 50, comma 10, e dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", di conferimento incarico di Elevata Qualificazione dell'area 3 Servizi alla Persona e della Comunicazione dal 01/08/2026 al 31/07/2027;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19/02/2026, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028";

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2026, avente ad oggetto: "Bilancio unico armonizzato 2026-2028";

Vista la Deliberazione n. 24 di Giunta Comunale del 25/02/2026 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2026-2028";

Dato atto che la presente determinazione risulta conforme alle previsioni e ai contenuti programmatici del sopra richiamato DUP;

Dato atto che tra i Comuni di Occhiobello e Stienta è in essere una Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento associato di Funzioni amministrative fondamentali e Servizi, da ultimo rinnovata e approvata con delibere di Consiglio Comunale rispettivamente n. 54 del 19/12/2024 e n. 46 del 29/11/2024 con scadenza 31/12/2029, con attribuzione al Comune di Occhiobello del ruolo di Ente capofila;

Ravvisata la necessità di provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD), del servizio di consegna pasti a domicilio e del servizio educativo domiciliare (SED) per conto dei comuni di Occhiobello (RO) e Stienta (RO) e del servizio sociale professionale per conto del comune di Stienta (RO);

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 97 del 18/09/2026 con la quale il Comune di Stienta ha approvato le linee di indirizzo e delegato al Comune di Occhiobello tutte le attività relative all'attuazione della presente deliberazione, in qualità di Ente capofila della Convenzione ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. N. 267/2000 per lo svolgimento associato di Funzioni amministrative fondamentali e Servizi dei Comuni di Occhiobello e Stienta;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 179 del 23/09/2026 di questo Ente di approvazione delle linee guida per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD), del servizio consegna pasti a domicilio e del servizio di educativa domiciliare (SED) per i Comuni di Occhiobello e Stienta e del servizio sociale professionale per il Comune di Stienta, in cui si fissa in due anni la durata dell'appalto con eventuale proroga tecnica di un massimo di sei mesi nelle

more di ricerca del nuovo contraente e opzione di rinnovo dei servizi medesimi per un massimo di ulteriori anni uno;

Ricordato che il 01.04.2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» e che le disposizioni del codice medesimo, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

Atteso che, alla luce di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 36/2023, sono stati predisposti i seguenti documenti:

- a) il progetto ex art. 41 comma 12 del D.Lgs 36/2023 comprendente:
 - lo schema di "capitolato speciale d'appalto" che definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'operatore economico e la stazione appaltante;
 - la stima economica;
- b) lo Schema di "Disciplinare di gara", nel quale sono contenute tutte le norme per la qualificazione dei concorrenti, tutte le norme per l'aggiudicazione dell'appalto ed in particolare il metodo di attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione, nonché tutte le norme per l'aggiudicazione dell'appalto;
- c) lo schema di contratto per l'affidamento in appalto del servizio in oggetto,

che, nell'insieme, soddisfano appieno a quanto previsto dall'art. 41 comma 12 del D.lgs 36/2023;

Appreso, quindi, che:

- l'importo stimato dei servizi certi affidabili a seguito dell'adozione del presente provvedimento, risulta pari ad euro 330.416,32= al netto di Iva per i primi due anni con decorrenza dal 01/01/2027 e con scadenza il 31/12/2029;
- Ai sensi dell'art 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023, il valore complessivo dell'appalto, tenuto anche conto, della facoltà di modifica del contratto per un'ulteriore annualità, dell'opzione di proroga tecnica e dell'aumento del quinto d'obbligo, ammonta a complessivi € 693.874,27= al netto di Iva (di cui € 330.416,32= per i servizi certi di affidamento ed euro 363.457,95= per opzioni contrattuali)
- la durata ideale del servizio è di due anni a decorrere dal 01 gennaio 2027;
- i servizi in appalto sono classificabili al CPV 85310000-5 «*Servizi sociali*»
- i servizi ascritti al CPV 85310000-5 «*Servizi sociali*». rientrano tra i servizi sanitari, sociali e culturali, individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

Richiamato il «principio del risultato» introdotto dall'art. 1 del citato D.lgs 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e a tale scopo, stabilendo anche che:

- la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;
- la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
- il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
- il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;

Richiamato, altresì, il «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del citato D.lgs 36/2023, per cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici ed, inoltre, il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

Evidenziato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 62, comma 2, del D.lgs 36/2023 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Centrale di committenza / Stazione Appaltante Qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 36/2023 [codice AUSA

0000244230], giusta convenzione con il Comune di Occhiobello (RO) in data 19.12.2023 rep. 0790;

Atteso che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 25 del D.lgs 36/2023, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

Richiamati i seguenti articoli del D.lgs 36/2023:

- l'art. 14, comma 1, lett. e), che stabilisce che per l'applicazione del codice la soglia di rilevanza europea per gli appalti di servizi sociali è pari ad euro 750.000,00=;
- l'art. 70, comma 1, che individua, tra le procedure ordinarie, la procedura aperta;
- l'art. 71, comma 3, che consente alle stazioni appaltanti, per ragioni di urgenza, di fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando all'ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea;
- L'art. 108 comma 2, lett. a) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata esclusivamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- L'art. 17, comma 1, che stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L'art. 17 comma 3 e dell'art. 1, comma 1, in combinato dell'allegato I.3 al codice degli appalti, la conclusione della gara di cui al presente atto, deve intervenire entro nove mesi, decorrenti dalla pubblicazione del bando, fino all'aggiudicazione. Qualora si renda necessario attivare il sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte anomale, i termini sopraindicati sono prorogati di un mese;
- L'art. 84, comma 1, che recita testualmente «i bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione»;
- L'art. 85, comma 1, che recita testualmente «bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84»;

Valutato che, per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, i tempi per l'esperimento di una procedura negoziata, in assenza di uno specifico elenco ditte da cui scegliere i nominativi degli operatori economici da inviare alla gara, sono il doppio di quelli necessari per l'esperimento di una procedura aperta;

Dato atto che l'art. 71, comma 2 del D.lgs 36/2023, nello stabilire che il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, fa riferimento al solo articolo 84, ossia l'articolo del codice che afferisce agli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie;

Dato atto, altresì, che il D.lgs 36/2023, diversamente dal vecchio art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016, per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, non si cura in alcun modo di stabilire un termine minimo per la presentazione delle offerte;

Ritenuto pertanto:

- di dover aggiudicare l'appalto di cui trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
- di dover individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata esclusivamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023

- di garantire ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa della documentazione di gara;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.lgs 36/2023 sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 del D.lgs 36/2023, per i seguenti motivi:
 - l'appalto, dato il suo valore non rilevante, è senza alcun dubbio accessibile alle piccole/micro/medie imprese;
 - alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni che caratterizzano l'intervento, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione;
 - l'eventuale suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Evidenziato, inoltre, che il capitolato speciale d'appalto prevede una clausola sociale ex art. 57 del D.lgs. 36/2023;

Precisato che il Responsabile del Progetto art. 15 del D.lgs 36/2023 è Paola Vacchi e che come previsto al comma 4, stesso articolo, il R.U.P. della procedura di gara è Massimiliano Berto, responsabile della centrale di committenza, a cui va delegata la completa gestione della gara d'appalto sino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

Vista la FAQ D.5 dell'Anac rinvenibile dal sito <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>, in cui si legge *"La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso"*;

Atteso, pertanto, che per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti voluto da Anac, il CIG sarà generato dalla CUC, per conto del Comune, al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara;

Appurato, ad ogni buon conto, che sulla base dell'importo a base d'appalto e di quanto stabilito dall'Anac con delibera 29 dicembre 2023, n. 610, il contributo a favore dell'autorità e da rimborsare, successivamente alla Centrale di Committenza è pari ad euro 410,00;

Visti gli artt 107 e 192 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei capi area e le relative competenze in materia contrattuale;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 intitolata "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Attestato che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 e 7 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

Attestato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. **DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione di G. C. n. 97 del 18/09/2026 del Comune di Stienta e della Deliberazione di G.C. n. 179 del 23/09/2026 del Comune di Occhiobello di approvazione delle linee guida per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD), del servizio consegna pasti a domicilio e del servizio di educativa domiciliare (SED) per i Comuni di Occhiobello e Stienta e del servizio sociale professionale per il Comune di Stienta;
3. **DI ADOTTARE**, il presente provvedimento con l'obiettivo del pieno rispetto sia del «principio del risultato» come definito dall'art. 1 del D.lgs 36/2023 sia del «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo;
4. **DI AVVIARE**, pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. lgs 36/2023, la procedura per all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD), del servizio consegna pasti a domicilio e del servizio educativo domiciliare (SED) per conto dei comuni di Occhiobello (RO) e Stienta (RO) e del servizio sociale professionale per conto del comune di Stienta (RO);
5. **DI STABILIRE**, per tutte le motivazioni in premessa meglio dettagliate, quanto segue:
 - di aggiudicare l'appalto di cui trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D. Lgs 36/2023;
 - di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con competizione solo sugli elementi qualitativi, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023;
 - di stabilire, in assenza di previsione all'interno del D.lgs 36/2023, che il termine per la presentazione delle offerte non debba essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
 - di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 D.lgs 36/2023, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
 - ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs 36/2023, il R.U.P. della procedura di gara è Massimiliano Berto, responsabile della centrale di committenza, cui, tra l'altro, è delegata anche la responsabile per l'eventuale sub procedimento di verifica di congruità delle eventuali offerte che riterrà anormalmente basse;
 - altresì ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 che la forma contrattuale da adottare sarà atto pubblico amministrativo in modalità elettronica.
6. **DI PUBBLICARE**, come previsto dagli articoli 84 e 85, del D. lgs 36/2023, il bando di gara:
 - sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
 - sul sito profilo della stazione appaltante / centrale di committenza <https://fcc.tuttogare.it/>;
7. **DI APPROVARE** per l'affidamento dell'incarico in oggetto i seguenti elaborati, allegati alla presente:
 - a) il progetto ex art. 41 comma 12 del D.Lgs 36/2023 comprendente:
 - lo schema di "capitolato speciale d'appalto" che definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'operatore economico e la stazione appaltante;
 - la stima economica;
 - b) lo Schema di "Disciplinare di gara", nel quale sono contenute tutte le norme per la qualificazione dei concorrenti, tutte le norme per l'aggiudicazione dell'appalto ed in particolare il metodo di attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione, nonché tutte le norme per l'aggiudicazione dell'appalto;
 - c) lo schema di contratto per l'affidamento in appalto del servizio in oggetto.
8. **DI GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto di fattibilità tecnico economica, durante tutto il periodo di pubblicazione del bando.
9. **DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.lgs 36/2023, sulla base della delega in

precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto.

10. **DI DARE ATTO** che, per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti voluto dall'Anac e dalle FAQ pubblicate dall'autorità medesima, il CIG sarà generato dalla CUC, per conto del Comune, al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara;
11. **DI DARE ATTO** che il pagamento del contributo Anac alla CUC, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario (con specificazione della causale: RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC) sul conto corrente di contabilità speciale presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia, giroconto T.U. n° 0079121, intestato alla "Federazione dei Comuni del Camposampierese".
12. **DI STIMARE** gli importi di spesa presunti derivanti dalla gara in oggetto, secondo lo schema di seguito indicato:
 - per il Comune di Occhiobello pari a € 206.579,10=, ovvero € 196.742,00= + IVA al 5%, pari ad € 9.837,10=, alla Missione 12, Programma 1203, Capitolo 104301100 denominato "Gestione servizi da parte di terzi e/o in convenzione", nel modo seguente:
 - € 103.289,55= al bilancio 2027
 - € 103.289,55= al bilancio 2028.
13. **DI STIMARE** per il Comune di Stienta un importo di spesa complessiva (due anni) pari ad € 140.358,04= ovvero € 133.674,32= + IVA al 5% pari a € 6.683,72=.
14. **DI RINVIARE** ad altri atti amministrativi l'assunzione degli impegni di spesa a carico dei comuni di Occhiobello e Stienta, successivamente all'aggiudicazione della gara;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Federazione dei Comuni del Camposampierese in qualità di Stazione Appaltante, giusta convenzione in data 19.12.2023 rep. 0790 in atti della CUC, e relativo Capitolato e Disciplinare, per l'espletamento della gara d'appalto.

Di dare atto che il Responsabile del Progetto art. 15 del D.lgs 36/2023 è Paola Vacchi e che come previsto al comma 4, stesso articolo, il R.U.P. della procedura di gara è Massimiliano Berto, responsabile della centrale di committenza, a cui va delegata la completa gestione della gara d'appalto sino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato con D.Lgs. n. 97/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti".

La presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 - comma IX - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e sarà trasmessa all'Ufficio di Staff posto alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(VACCHI PAOLA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

DETERMINAZIONE N. 673 / 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) PER I COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL COMUNE DI STIENTA DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 47 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,
29/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
DE TOMAS CRISTINA
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.